



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
(Provincia di Livorno)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER I SERVIZI DI TRASPORTO
NON DI LINEA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 30.03.2011

N O R M A T I V A

Decreto Ministeriale del 20.12.1991, n.448 (Regolamento per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori) e successive modifiche;
Legge 15.01.1992 n.21 (Legge quadro);
Decreto Legislativo del 30.04.1992 n. 285 (Codice della strada) e successive modifiche;
Decreto Ministeriale del 20.04.1993 (Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per le autovetture);
Legge Regionale del 06.09.1993 n.67 (Norme in materia di trasporto persone);
Deliberazione Giunta Regionale del 01.03.1995 n.131 (Criteri per la redazione dei regolamenti);
Decreto Ministeriale del 19.01.1996 (Criteri e direttive per la distrazione degli autobus dal servizio di noleggio al servizio di linea);
Decreto Legislativo 22.12.2000, n.395;
Decreto Ministeriale 23 dicembre 2003;
Legge 1 agosto 2003, n.214;
Decreto Ministeriale 28.4.2005, n.161;
Legge Regionale n.36 del 16.6.2008 e relativo regolamento regionale DPGR 25 febbraio 2010 n.20/R.

S O M M A R I O

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Principi generali
- Art. 2 Definizione dei servizi
- Art. 3 Altre tipologie di servizio
- Art. 4 Disciplina dei servizi
- Art. 5 Figure giuridiche di gestione
- Art. 6 Condizioni d'esercizio
- Art. 7 Servizio, sostitutivo o integrativo, del trasporto di linea
- Art. 8 Modalità di svolgimento del servizio
- Art. 9 Commissione comunale consultiva

TITOLO II - IL NOLEGGIO CON AUTOVETTURA O MOTOCARROZZETTA

CAPO I LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE CON AUTOVETTURA O MOTOCARROZZETTA

- Art. 10 Requisiti per l'esercizio della professione con autovettura o motocarrozetta
- Art. 11 Esame per gli aspiranti alla professione

CAPO II L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PER AUTOVETTURA O MOTOCARROZZETTA

- Art. 12 Numero delle autorizzazioni per autovetture o motocarrozette
- Art. 13 Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni
- Art. 14 Contenuti del bando di concorso
- Art. 15 Commissione di concorso
- Art. 16 Titoli oggetto di valutazione
- Art. 17 Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione per autovettura o motocarrozetta
- Art. 18 Trasferibilità dell'autorizzazione per autovettura o motocarrozetta

CAPO III L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO CON AUTOVETTURA O MOTOCARROZZETTA

- Art. 19 Caratteristiche delle autovetture e delle motocarrozette
- Art. 20 Contrassegni per le autovetture e le motocarrozette
- Art. 21 Inizio e sospensione del servizio con autovettura o motocarrozetta
- Art. 22 Acquisizione del servizio
- Art. 23 Collaborazione alla guida
- Art. 24 Interruzione del rapporto
- Art. 25 Trasporto persone portatrici di handicap
- Art. 26 Tariffe per il noleggio svolto con autovettura o motocarrozetta
- Art. 27 Contachilometri
- Art. 28 Locazione temporanea ed eccezionale di autovetture o motocarrozette

TITOLO III - IL SERVIZIO DI TAXI

- Art. 29 Caratteristiche delle autovetture adibite a taxi
- Art. 30 Finalità del servizio taxi
- Art. 31 Acquisizione della corsa
- Art. 32 Sostituzione o collaborazione alla guida
- Art. 33 Tariffe
- Art. 34 Tassometro

TITOLO IV - IL NOLEGGIO CON AUTOBUS

CAPO I LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE CON AUTOBUS

- Art. 35 Requisiti per l'esercizio della professione con autobus
- Art. 36 Requisiti ed ubicazione della rimessa

CAPO II L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PER AUTOBUS

- Art. 37 Numero delle autorizzazioni per autobus
- Art. 38 Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione per autobus
- Art. 39 Trasferibilità dell'autorizzazione per autobus

CAPO III L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO CON AUTOBUS

- Art. 40 Caratteristiche degli autobus
- Art. 41 Contrassegni per gli autobus
- Art. 42 Locazione in sostituzione degli autobus indisponibili
- Art. 43 Contachilometri e cronotachigrafo
- Art. 44 Inizio e sospensione del servizio con autobus
- Art. 45 acquisizione del servizio con autobus
- Art. 46 Impiego eccezionale degli autobus in servizio di linea

TITOLO V - IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

CAPO I VALIDITÀ E VERIFICA

- Art. 47 Validità dell'autorizzazione e verifiche periodiche

CAPO II NORME DI COMPORTAMENTO

- Art. 48 Comportamento del noleggiatore durante il servizio
- Art. 49 Comportamento dell'utente durante il servizio

CAPO III VIGILANZA SUL SERVIZIO E SANZIONI

- Art. 50 Addetti alla vigilanza
- Art. 51 Sanzioni amministrative
- Art. 52 Violazioni e sanzioni
- Art. 53 Responsabilità nell'esercizio del servizio
- Art. 54 Reclami sul servizio
- Art. 55 Decadenza dell'autorizzazione
- Art. 56 Revoca dell'autorizzazione
- Art. 57 Rinuncia dell'autorizzazione
- Art. 58 Effetti conseguenti alla sospensione, decadenza, revoca o rinuncia all'autorizzazione

TITOLO VI - IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MEZZI NAUTICI CON CONDUCENTE

- Art. 59 Disciplina del servizio
- Art. 60 Definizione del servizio
- Art. 61 Requisiti
- Art. 62 Segni identificativi

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 63 Approvazione del regolamento
- Art. 64 Abrogazione delle disposizioni precedenti
- Art. 65 Norme transitorie

TITOLO - I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Principi generali

1. Tutte quelle attività che mirano a soddisfare le esigenze di trasferimento di persone e si esplicano mediante il noleggio di autoveicoli o motoveicoli con conducente, determinando una prestazione di trasporto per conto di terzi, necessitano di autorizzazione all'esercizio rilasciata dall'Amministrazione Comunale e sono soggetti alle norme del presente Regolamento e agli eventuali provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto della normativa vigente.
2. È escluso dalle norme del presente regolamento, il trasporto pubblico di linea.

Art. 2 Definizione dei servizi

1. Il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura o motocarozzetta assicura la mobilità di trasferimento e/o di rappresentanza dell'utenza che trasmette presso la sede o la rimessa del noleggiatore, una richiesta di trasporto senza limiti di tempo o di percorso.
2. Il servizio di noleggio con conducente svolto con autobus è esercitato da imprenditori pubblici o privati e mira a soddisfare la domanda collettiva preordinata di mobilità in tutte le sue forme e manifestazioni.
3. Il servizio di mezzi nautici con conducente svolto con mezzi nautici è esercitato da imprenditori pubblici o privati e mira a soddisfare la domanda collettiva preordinata di mobilità su acqua in tutte le sue forme e manifestazioni.

Art. 3 Altre tipologie di servizio

1. Allo scopo di istituire nuove tipologie di servizio che avessero per finalità lo sviluppo nell'ambito urbano di un sistema di trasporto collettivo di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto alle tipologie di trasporto già esistenti, l'Amministrazione Comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 9, verifica, attraverso uno studio di fattibilità, la possibilità che anche gli esercenti il servizio di noleggio con conducente, nel rispetto delle norme del presente Regolamento e delle leggi vigenti in materia, possano effettuare tali tipologie di servizio.

Art. 4 Disciplina dei servizi

1. I servizi di cui all'art. 2 sono disciplinati dalle norme contenute nel presente regolamento.
2. I servizi di cui all'art. 3 saranno disciplinati da apposito provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
3. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme Comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Toscana.

Art. 5 Figure giuridiche di gestione

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'Albo delle Imprese Artigiane previsto dalla Legge 08 agosto 1985 n. 443.
 - b) associarsi in cooperative di produzione lavoro, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla Legge;
 - d) essere imprenditori pubblici o privati in tutte le forme previste dal Codice Civile.

Art. 6 Condizioni d'esercizio

1. E' vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio di taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi.
2. Per ogni titolare è consentito il cumulo di più autorizzazioni per il noleggio con conducente fino ad un massimo del 30 % del numero di autorizzazioni, separatamente per autovetture, motocarrozze ed autobus, rilasciate dall'Amministrazione Comunale.
3. Ogni autorizzazione, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, come modificato dalla l. 214/2003 consente l'immatricolazione di un solo veicolo. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un collaboratore familiare o da un dipendente, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.
5. Il titolare dell'autorizzazione trasmette annualmente all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o dei collaboratori familiari impiegati alla guida dei mezzi e contenente i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ognuno.

Art.7 Servizio sostitutivo o integrativo del trasporto di linea

1. Previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale , i veicoli in servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento dei servizi sostitutivi o integrativi dei servizi di linea.

2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 9, a condizione che sia stata stipulata apposita convenzione tra il concessionario dei servizi di linea e il noleggiatore o uno dei soggetti indicati all'art. 5 comma 3 oppure un organismo associativo dei medesimi.

Art. 8 Modalità di svolgimento del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.

2. Ai noleggiatori provenienti da altri Comuni o da Stati della Comunità Europea è consentita, per reciprocità, l'acquisizione di servizi nel territorio comunale.

3. L'Amministrazione Comunale può stabilire ulteriori particolari modalità di esercizio del trasporto, tenuto conto dell'ambito territoriale in cui viene prodotto il servizio.

4. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio di noleggio.

Art. 9 Commissione Comunale consultiva

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione e all'esercizio del servizio, all'applicazione del Regolamento, l'Amministrazione Comunale provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente Regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione così composta:

- a) Assessore delegato con funzioni di Presidente;
- b) Segretario Generale del Comune di Campo nell'Elba;
- c) Comandante o suo delegato del Corpo di Polizia Municipale;
- d) Un rappresentante designato dalle associazioni di categoria dei noleggiatori maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale;
- d) Un rappresentante designato dalle associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. Qualora le associazioni di cui al comma 1 lettera c) non raggiungessero l'accordo per la designazione congiunta dei loro rappresentanti, l'Amministrazione

Comunale procede con sorteggio alla nomina dei membri, fra i nominativi segnalati dalle suddette associazioni.

3. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente del servizio di Polizia Amministrativa di qualifica non inferiore alla VI.

4. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno e può far intervenire alle adunanze altri esperti non componenti senza diritto di voto. La seduta della Commissione è valida con la presenza della metà più uno dei componenti.

5. La Commissione delibera con il voto della metà più uno dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Il Presidente è tenuto a riunire la Commissione almeno una volta all'anno e comunque entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione che contenga una proposta articolata di ordine del giorno e sia sottoscritta da almeno tre dei suoi componenti.

7. La Commissione svolge un ruolo consultivo nei confronti degli organi deliberanti del Comune.

8. Altresì la Commissione:

a) propone attività di vigilanza sull'esercizio del servizio e sull'applicazione del regolamento che potranno essere espletate tramite gli uffici comunali;

b) promuove indagini conoscitive d'ufficio e su segnalazione degli utenti ;

c) segnala problemi e formula proposte alla Commissione Regionale consultiva.

9. La Commissione dura in carica quattro anni.

10. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, l'Amministrazione Comunale potrà procedere all'approvazione degli atti amministrativi anche in assenza del parere consultivo della Commissione.

TITOLO - II - IL NOLEGGIO CON AUTOVETTURA O MOTOCARROZZETTA

CAPO I LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE CON AUTOVETTURA O MOTOCARROZZETTA

Art. 10 Requisiti per l'esercizio della professione con autovettura o motocarrozzetta

1. L'esercizio della professione di noleggiatore con autovettura o motocarozzetta è consentito ai cittadini italiani ed equiparati per legge, alle società in possesso dei seguenti requisiti:

- a) possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della strada,
- b) non aver riportato condanne penali irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni e non essere sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'Autorità Giudiziaria o del casellario giudiziale per le società;
- c) iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'art. 6 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21;
- d) non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero in caso positivo deve essere intervenuta riabilitazione a norma di legge;
- e) avere a disposizione una rimessa, nel Comune di Campo nell'Elba, idonea allo svolgimento dell'attività e in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro;
- f) è titolo di preferenza l'essere residente nel Comune di Campo nell'Elba da almeno cinque anni, per le società è titolo di preferenza avere la sede legale nel Comune e che i soci abbiano la residenza da almeno cinque anni;
- g) essere proprietario o avere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo utilizzato per il servizio.

2. L'esercizio della professione è altresì subordinato al superamento con esito positivo di un esame teorico-pratico, con le modalità di seguito indicate, salvo i casi di esenzione previsti all'art. 11 comma 4.

Art. 11 Esame per gli aspiranti alla professione

1. Gli aspiranti alla professione di noleggiatore con autovettura o motocarozzetta ai quali sia stata rilasciata l'autorizzazione a seguito di concorso pubblico o ne abbiano richiesto la volturazione a seguito di trasferimento della stessa da altro titolare secondo le modalità previste dall'art. 18, devono risultare idonei all'esercizio dell'attività mediante il superamento della prova di esame di seguito indicata.

2. L'idoneità degli aspiranti è accertata da una Commissione, appositamente costituita dal Responsabile del servizio di Polizia municipale.

3. La prova d'esame verterà sui seguenti argomenti:

- a) conoscenza del presente Regolamento;
- b) conoscenza della toponomastica dell'area comunale e comprensoriale;
- c) conoscenza dell'ubicazione dei principali luoghi d'interesse pubblico del Comune e del comprensorio;

d) conoscenza dei lineamenti della conversazione in lingua straniera, a scelta del candidato, tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo.

4. Coloro che già esercitano l'attività di noleggiatore in qualsiasi Comune della Regione Toscana, sono esentati dall'esame di cui al comma 2.

CAPO II L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PER AUTOVETTURA E MOTOCARROZZETTA

Art. 12 Numero delle autorizzazioni per autovetture e motocarrozette

1. Per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura o motocarrozetta, l'Amministrazione Comunale stabilisce il numero delle autorizzazioni da rilasciare, nel rispetto di quanto previsto dalla Deliberazione del Consiglio regionale n. 131 del 01 marzo 1995, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 9.

Art. 13 Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni vengono assegnate mediante in seguito a pubblico concorso a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 10.

2. Il bando di concorso è indetto entro novanta giorni dalla data di esecutività del provvedimento che dispone l'aumento dell'organico ovvero entro il termine suddetto, qualora si siano liberate, per qualsiasi motivo, una o più autorizzazioni e per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione.

3. Il bando di concorso è pubblicato sul sito internet del Comune e all'Albo pretorio on line del Comune e ne è data adeguata pubblicazione ai soggetti interessati nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 07 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche.

Art. 14 Contenuti del bando di concorso

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

- a) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- b) numero delle autorizzazioni da assegnare;
- c) requisiti per la partecipazione al concorso;
- d) eventuali requisiti per la partecipazione ad ogni singolo concorso;
- e) elencazione dei titoli oggetto della valutazione ai fini dell'assegnazione;
- f) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;

- g) elencazione delle eventuali prove d'esame;
- h) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente l'impegno a produrre il titolo di proprietà o di disponibilità del veicolo entro il termine di attivazione del servizio.

Art. 15 Commissioni di concorso

1. Per l'espletamento del concorso, il Responsabile del servizio nomina un'apposita commissione di concorso.
2. La Commissione è composta da membri esperti del settore del noleggio con conducente e nelle discipline previste per la prova d'esame.
3. I membri della Commissione di cui al comma precedente non possono essere nominati consecutivamente nella Commissione successiva.
4. La data di valutazione delle domande e/o di valutazione dei candidati è fissata dalla Commissione ed è comunicata agli interessati almeno 20 (venti) giorni prima, a mezzo raccomandata A.R., a cura dell'ufficio comunale competente.
5. All'eventuale prova d'esame e alle valutazioni debbono essere presenti tutti i membri, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.

Art. 16 Titoli oggetto di valutazione

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente, la Commissione del concorso procede alla valutazione dei seguenti titoli:
 - a) titolo di studio;
 - b) titolo che attesti la conoscenza di una lingua straniera tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo. Tale requisito è superato qualora il titolo di studio superiore certifichi la conoscenza di una lingua straniera;
 - c) servizio prestato in qualità di titolare di un'impresa che gestisce il noleggio con conducente;
 - d) servizio prestato come conducente, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente o in imprese esercenti servizi di trasporto pubblico di linea;
 - e) altri titoli attinenti alla professione.
2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla somma dei punti attribuiti per i diversi titoli posseduti. In caso di parità di punteggio prevale in graduatoria il più giovane d'età.
3. Nell'assegnazione dell'autorizzazione è data preferenza a coloro che non posseggono licenze di ncc o a coloro che hanno meno licenze in loro possesso.

Art. 17 Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione per autovettura o motocarrozetta.

1. Il Responsabile del Servizio, approvata la graduatoria di merito redatta dalla Commissione del concorso, provvede all'assegnazione dell'autorizzazione che verrà rilasciata secondo quanto stabilito dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali.
2. L'Ufficio Comunale competente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di approvazione della graduatoria del concorso, ne dà comunicazione agli interessati, invitandoli entro 30 (trenta) giorni a presentare la documentazione richiesta.
3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 10 del presente regolamento con particolare riferimento alla disponibilità di apposita rimessa sul territorio comunale di Campo nell'Elba nonché alla dimostrazione della proprietà o disponibilità in leasing del veicolo.

Art. 18 Trasferibilità dell'autorizzazione per autovettura o motocarrozetta.

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione d'azienda ed è trasferibile in presenza di documento di trasferimento d'azienda o di un ramo della stessa.
2. Il trasferimento dell'autorizzazione d'esercizio è consentito, per atto tra vivi, su richiesta del titolare ed in presenza di almeno una delle seguenti condizioni afferenti il titolare cedente come persona fisica intestataria dell'autorizzazione:
 - a) essere titolare dell'autorizzazione da almeno 5 (cinque) anni;
 - b) aver compiuto 60 (sessanta) anni;
 - c) essere diventato permanentemente inabile o idoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
3. Il trasferimento "mortis causa" dell'autorizzazione per rilascio del noleggio con conducente con autovettura o motocarrozetta, è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare, in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare-erede, l'autorizzazione può essere trasferita, in accordo fra gli eredi stessi, ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente in possesso dei requisiti previsti. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi entro il termine suddetto, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

4. L'Amministrazione Comunale dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
- a) Il contratto di cessione deve essere registrato e una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
 - b) La dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
 - c) Il concessionario deve essere in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di noleggiatore.
5. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione per il servizio di noleggio con autovettura o motocarrozetta, deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere acquisizione di una nuova autorizzazione.

CAPO III L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO CON AUTOVETTURA O MOTOCARROZZETTA

Art. 19 Caratteristiche delle autovetture e delle motocarrozette.

1. Il servizio è esercitato con veicoli aventi le caratteristiche definite dalla vigente normativa.
2. Le autovetture adibite al servizio di noleggio dovranno essere idonee al trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap.
3. In caso di sostituzione dell'autovettura o motocarrozetta, il titolare deve comunicare all'ufficio comunale competente gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire al servizio noleggio, specificando il tipo e le caratteristiche tecniche dello stesso. L'ufficio provvede ad accertare che il veicolo risponda alle caratteristiche definite dalla vigente normativa e sia dotato dei contrassegni di cui all'art. 20, rilasciando apposito nulla-osta per le operazioni di immatricolazione o di revisione.
4. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta di trasporto, l'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 9, può stabilire criteri limitativi sulla vetustà dei veicoli o su altre determinate caratteristiche, sia per quelli da iscrivere su nuove licenze che per quelli destinati a sostituire i mezzi esistenti.

Art. 20 Contrassegni per le autovetture e le motocarrozette.

1. Le autovetture e le motocarrozette adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno adesivo policromo recante le seguenti scritte:
 - Comune di Campo nell'Elba" Noleggio con conducente – Autorizzazione n. e lo stemma del Comune, nonché sulla parte posteriore una targhetta di forma rettangolare, inamovibile, recante la medesima dicitura..
2. I contrassegni di cui ai commi precedenti devono essere posizionati in modo da risultare ben visibili e conformi ai modelli autorizzati dal Sindaco e depositati presso l'ufficio comunale competente.
3. Sui suddetti veicoli è vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie.

Art. 21 Inizio e sospensione del servizio con autovettura o motocarrozetta

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 90 (novanta) giorni dal rilascio della voltura dell'autorizzazione.
2. Qualora detto titolare per gravi e comprovanti motivi di salute, insorti al momento del rilascio dell'autorizzazione o immediatamente prima, non possa attivare la stessa entro i 90 (novanta) giorni previsti potrà ottenere solo una proroga di ulteriori 90 (novanta) giorni.

Art. 22 Acquisizione del servizio.

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa o sede del vettore. La rimessa deve essere situata all'interno del territorio comunale su area privata.
2. Al noleggiatore è consentita l'acquisizione di traffico mediante sosta su spazi ed aree pubbliche previa autorizzazione del responsabile del Servizio.

Art. 23 Collaborazione alla guida.

1. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente possono avvalersi nello svolgimento del servizio, oltreché di dipendenti regolarmente assunti, anche della collaborazione del coniuge o dei parenti entro il terzo grado o degli affini entro il secondo, purché in possesso dei requisiti previsti per la professione.
2. Il rapporto tra il titolare di autorizzazione e il collaboratore familiare deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 230 del Codice Civile.

3. Il titolare che intende avvalersi dello svolgimento del servizio della collaborazione di dipendenti o di familiari, deve preventivamente comunicare al Sindaco i nominativi e le generalità complete dei collaboratori, corredati dei documenti necessari.

4. Il titolare dell'autorizzazione ha il compito di accertare che i propri dipendenti o collaboratori siano a conoscenza delle nozioni fondamentali indicate nella prova d'esame di cui all'art. 11 comma 3.

Art. 24 Interruzione del rapporto.

1. Nel caso in cui il rapporto debba essere interrotto per avaria del veicolo, incidente o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha il diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 25 Trasporto persone portatrici di handicap.

1. il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto, comprendendo in esse la salita e la discesa dal mezzo, ai soggetti portatori di handicap e agli eventuali supporti (carrozzine pieghevoli, stampelle, etc.), occorrenti alla loro mobilità. Tale obbligo non opera nei casi in cui è manifestamente riconosciuta necessaria la presenza di un accompagnatore.

2. Il trasporto delle carrozzine, dei cani – guida e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

Art. 26 Tariffe per il noleggio svolto con autovettura o motocarozzetta

1. Sulla base delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20 aprile 1993, i titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura o motocarozzetta, anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima.

2. Gli importi di cui al comma 1 devono essere depositati entro il 31 gennaio di ogni anno, presso l'ufficio comunale competente.

3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio è concordato direttamente tra il cliente ed il noleggiatore per importi tariffari compresi tra un minimo ed un massimo di quelli depositati.

Art. 27 Contachilometri.

1. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di noleggio devono essere dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, deve esserne data notizia all'utente.

Art. 28 Locazione temporanea ed eccezionale di autovetture o motocarrozette.

1. Per la sostituzione di autovetture o motocarrozette immatricolate in servizio di noleggio con conducente che abbiano subito guasti, incidenti o furti, che comporterebbero l'interruzione del servizio per almeno 15 (quindici) giorni continuativi, su richiesta degli interessati, l'Amministrazione comunale può autorizzare la locazione temporanea ed eccezionale dei suddetti veicoli, alle seguenti condizioni:
 - a) la locazione sia effettuata solo fra titolari di autorizzazione rilasciata dal Comune di Campo nell'Elba;
 - b) il veicolo locato o quello sostituito devono possedere caratteristiche analoghe;
 - c) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque per un periodo complessivo massimo di 30 (trenta) giorni nell'arco dell'anno.
 - d) Sia depositata dichiarazione del carrozziere o dell'autoriparatore nella quale si attesti la presenza del veicolo presso lo stesso ed il tempo necessario per la riparazione; in caso di furto dovrà essere prodotta copia della denuncia presentata presso le competenti autorità.
2. L'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo per gli eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

TITOLO - III - IL SERVIZIO DI TAXI

Art. 29 Caratteristiche delle autovetture adibite a taxi.

1. Le autovetture adibite a taxi devono essere di colore bianco secondo quanto previsto dal D.M. 19/11/1992.
2. I veicoli adibiti al servizio di taxi sono muniti:
 - a) Tassametro omologato e piombato ai sensi di legge, dalla cui lettura sia identificata la somma da pagare.
 - b) Contrassegno luminoso inamovibile posto sul tetto, in posizione centrale, di tipo conforme alla vigente normativa, recante la scritta "TAXI";
 - c) Apposita targa posteriore rilasciata dal Comune indicante il numero d'ordine e la scritta inamovibile "Servizio pubblico";
3. Tutti i nuovi veicoli di taxi devono avere le caratteristiche di cui al precedente comma.
4. Prima dell'impiego effettivo dell'autovettura il titolare deve comunicare all'Ufficio comunale di competenza, le caratteristiche e gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire al servizio di taxi. L'ufficio provvede ad accertare le caratteristiche definite dalla normativa vigente e che il veicolo sia dotato dei contrassegni obbligatori di cui al presente articolo comma 2 e della normativa vigente.

Art. 30 Finalità del servizio taxi

1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o collettivo. Esso si effettua, a richiesta dell'utenza, nei luoghi di stazionamento, su aree pubbliche, determinate dalla Giunta comunale e previo pagamento del canone nella misura definita in ordine alla disciplina regolamentare dei canoni di occupazione suolo pubblico.
2. Il servizio può essere effettuato anche a vista su richiesta dell'utenza, a tal fine il conducente ha l'obbligo di segnalare la condizione di taxi "libero" od "occupato". In tal caso l'acquisizione della corsa deve avvenire nel pieno rispetto delle norme del codice della Strada.
3. Ulteriori modalità di svolgimento del servizio sono disciplinate con deliberazione da parte della Giunta comunale ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale toscano 1.3.1995 n. 131 Allegato A, punto 6.

Art. 31 Acquisizione della corsa

1. Il servizio deve avere inizio con partenza dal Comune di Campo nell'Elba.

2. Nell'ambito dell'esercizio del servizio, la corsa è acquisita nei luoghi di stazionamento, su aree pubbliche, determinate dall'Amministrazione comunale, nei modi seguenti:
 - a) Mediante chiamata al telefono del luogo di stazionamento.
 - b) Quando il cliente si presenti direttamente sul luogo di stazionamento.
3. Nei modi indicati dal comma 2, la corsa sarà acquisita dal tassista primo di fila.
4. Al di fuori dei modi previsti dal comma 3, la corsa può essere acquisita in transito quando il cliente si rivolga direttamente al tassista con richiesta a vista.

Art. 32 Sostituzione o collaborazione alla guida

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida di persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15/01/1992 n. 21 ed in possesso dei requisiti prescritti, nei seguenti casi:
 - a) Per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b) Per obblighi militari;
 - c) Per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta;
 - d) Per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida.
2. Gli eredi, minori, del titolare di licenza del servizio taxi, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel Ruolo di cui all'art. 6 della L. 15/01/1992, n. 21 ed in possesso dei requisiti, fino al raggiungimento della maggiore età. In tal caso i termini dei due anni previsti dal comma 3 dell'Articolo 13 decorrono dalla data di conseguimento della maggiore età.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è disciplinato dalle disposizioni di cui all'art. 10 comma 3 della legge 15/01/1992, n. 21.
4. Nei casi in cui alle lettere a) b) c) d) e) del precedente comma 1, i titolari di licenza di taxi devono produrre idonea documentazione all'Ufficio comunale competente.

Art. 33 Tariffe

1. La Giunta comunale determina le tariffe per l'esercizio del servizio di taxi, sentite le organizzazioni sindacali di categoria e secondo i criteri di cui alla deliberazione del Consiglio regionale toscano 1.3.1995 n. 131 attuativa della L. n. 21/1992 e della L.R. n. 67/1993.
2. Per il servizio urbano, le tariffe sono determinate a base multipla con riferimento al tempo di permanenza in vettura ed alla percorrenza, mentre per il servizio extraurbano si applica la tariffa su base chilometrica.

3. La Giunta comunale determina nell'ambito del territorio comunale le zone urbane in cui applicare la tariffa a base multipla, nonché le zone extraurbane a cui applicare la tariffa a base chilometrica.
4. Una copia delle tariffe, fornita dal competente ufficio comunale a spese dell'interessato, dovrà essere esposta in modo ben visibile all'interno dell'autoveicolo.
5. Il tassista deve porre in funzione il tassametro all'inizio del servizio e farne cessare il funzionamento, ponendolo in posizione di "cassa", non appena il servizio sia terminato. Soltanto dopo l'avvenuto pagamento il tassametro deve essere posto in posizione di "libero".
6. L'inizio della prestazione avviene con le sottoelencate richieste di servizio:
 - a) Richiesta di servizio espressa mediante telefono al posteggio riservato: il tassametro viene azionato al momento della partenza del veicolo dal luogo di stationamento.
 - b) Richiesta diretta al conducente: il tassametro viene azionato al momento in cui inizia il servizio.
7. La determinazione del corrispettivo del trasporto deve essere sempre calcolata con tassametro omologato e piombato sulla base delle tariffe stabilite.
8. In nessun caso è ammesso:
 - c) Il pagamento del rientro alle aree di stationamento.
 - d) La determinazione del corrispettivo del servizio di trasporto direttamente concordato tra l'utente ed il vettore;
 - e) Il rapporto diretto tra tassista ed utente in violazione delle modalità di accesso al servizio.

Art. 34 Tassametro

1. Le autovetture adibite al servizio di taxi devono essere dotate di tassametro omologato e piombato.
2. Il tassametro deve essere installato conformemente alle disposizioni vigenti del Dipartimento per i Trasporti terrestri e S.I.S. nella parte superiore del cruscotto, ad una distanza di almeno 20 cm. dalla leva del cambio e dallo sterzo, in modo da essere facilmente visibile sui sedili posteriori. L'accesso alla programmazione dello strumento deve essere coperto e chiuso con una vite e sigillato con impresso lo stemma del Comune di Campo nell'Elba e l'Ufficio comunale competente ne accerta previamente l'esatta collocazione ed il regolare funzionamento.
3. Il tassametro è sottoposto a verifiche periodiche tese ad accertare il regolare funzionamento. Le verifiche sono disposte anche a campione, dal competente Ufficio comunale.
4. Il tassametro non può essere manomesso, se non in caso di guasto: in tali casi il tassista, con contestuale comunicazione al Comune, dovrà interrompere il servizio e

provvedere alla riparazione o sostituzione. Prima della ripresa del servizio, il tassametro dovrà essere sottoposto alla procedura di cui al comma 2.

TITOLO - IV - IL NOLEGGIO CON AUTOBUS

CAPO I LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE CON AUTOBUS

Art. 35 Requisiti per l'esercizio della professione con autobus.

1. L'esercizio dell'attività di noleggiatore con autobus è consentito agli imprenditori italiani ed equiparati, in possesso dei requisiti di idoneità morale , finanziaria e professionale di cui al D.M. n. 448 del 20 dicembre 1991 e succ. modifiche, con i requisiti previsti dal d.leg.vo 22.10.2000, n. 395, dalla Legge regionale nr. 36 del 16.6.2008 e dal relativo regolamento regionale DPGR 25 febbraio 2010 n. 20/R.

2. L'accertamento dei requisiti di cui sopra avviene secondo le modalità indicate nel regolamento regionale DPGR n.20/R/2010 e dalle vigenti norme in materia e costituisce il presupposto inderogabile all'ottenimento o al rinnovo quinquennale dell'autorizzazione all'esercizio del noleggio con conducente mediante autobus.

Art. 36 Requisiti e ubicazione della rimessa.

1. L'esercizio della professione è altresì subordinato alla disponibilità in uso esclusivo, di una o più rimesse idonee e di dimensioni compatibili con il numero dei mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio,

2. L'ubicazione delle rimessa dovrà essere:

- a) nel territorio comunale di Campo nell'Elba, qualora l'impresa abbia sede legale in un altro Comune e sede secondaria nel Comune di Campo nell'Elba;
- b) nel territorio comunale di Campo nell'Elba o di uno dei Comuni confinanti, qualora le imprese abbiano la propria sede legale nel Comune di Campo nell'Elba.

3. Le rimesse dovranno essere in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro.

CAPO II L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PER AUTOBUS

Art. 37 Numero delle autorizzazioni per autobus.

1. Il numero delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente svolto con autobus non è soggetto a contingentamento da parte dell'Amministrazione Comunale, ma solo ad autorizzazione da parte della Provincia di Livorno, ai sensi della L.R. nr. 36/2008.

Art. 38 Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione per autobus.

1. Gli interessati che siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l'esercizio della professione, ai fini del rilascio da parte della Provincia di Livorno possono presentare apposita domanda allo sportello per le attività produttive (SUAP) del Comune nel cui territorio l'impresa medesima ha la sua sede legale o la principale organizzazione secondo le modalità previste dal titolo II, capo III della L.R. 23 luglio 2009, nr. 40 e dell'art. 2 del relativo regolamento regionale di attuazione nr.20/2010 a condizione che:

- a) abbiano sede legale o secondaria nel territorio comunale di Campo nell'Elba;
- b) dispongano della rimessa di cui all'art. 36;
- c) negli ultimi 5 (cinque) anni, non abbiano trasferito ad un soggetto terzo, autorizzazioni per il noleggio con conducente svolto con autobus già rilasciate dal Comune di Campo nell'Elba ovvero non siano stati destinatari di un provvedimento di revoca o decadenza di autorizzazione di noleggio;
- d) il bilancio di esercizio relativo all'ultimo anno di gestione sia risultato in attivo o in pareggio; in alternativa potrà essere presentata attestazione di un istituto bancario, secondo le modalità indicate dall'art. 5, comma 3, del D.M. 20 dicembre 1991 n. 448;
- e) il numero di autorizzazioni richieste ogni anno non superi le seguenti percentuali, arrotondate per difetto:
 - limite del 100 % per chi è titolare di una sola autorizzazione,
 - limite del 50 % per chi è titolare di un numero da due a cinque autorizzazioni,
 - limite del 40 % per chi è titolare di un numero superiore a cinque autorizzazioni.

2. Il requisito dell'idoneità professionale di cui all'art. 6 del D.M. 20 dicembre 1991 n. 448, conseguito da meno di tre anni, consente il rilascio di una sola autorizzazione.

3. Le imprese che non sono titolari di autorizzazioni del Comune di campo nell'Elba, ma che già esercitano con titoli rilasciati da altri comuni, fatto salvo il vincolo di cui al comma 2, potranno richiedere per i primi tre anni, una sola nuova autorizzazione per ogni anno.

4. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti, dal regolamento regionale e presente regolamento.

Art. 39 Trasferibilità dell'autorizzazione per autobus.

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione di impianto d'azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasferimento d'azienda o di un ramo della stessa.

CAPO III L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO CON AUTOBUS

Art. 40 Caratteristiche degli autobus.

1. Il servizio è esercitato con autobus aventi le caratteristiche definite dalla vigente normativa.

2. In caso di nuova iscrizione o di sostituzione del veicolo, il titolare deve comunicare all'ufficio comunale competente gli estremi identificativi del mezzo che intende adibire al servizio noleggio, specificando il tipo e le caratteristiche tecniche dello stesso. L'ufficio provvede ad accertare che il veicolo risponda alle caratteristiche definite dalla vigente normativa e vi sia dotato dei contrassegni di cui all'art. 35, rilasciando apposito nulla-osta per le operazioni di immatricolazione o di revisione.

3. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta di trasporto, l'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 9, può stabilire i criteri limitativi sulla vetustà dei veicoli o su altre determinate caratteristiche, sia per quelli da iscrivere su nuove autorizzazioni che per quelli destinati a sostituire i mezzi esistenti.

Art. 41 Contrassegni per gli autobus.

1. Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno adesivo policromo, recante le seguenti scritte:

- "Comune di Campo nell'Elba" a caratteri neri,
- lo stemma del Comune riprodotto nei propri colori,
- il numero della licenza a caratteri neri,
- "N.C.C." di colore rosso.

2. Gli autobus devono essere altresì dotati di una targhetta di materiale rigido metallico, di forma rettangolare e delle dimensioni di cm. 8,00 di larghezza per cm. 10,00 di altezza, posizionata nella parte posteriore vicino alla targa d'immatricolazione e recanti le seguenti scritte:

- Sulla parte posteriore la scritta "Comune di Campo nell'Elba e "N.C.C." a carattere neri,
- Al centro lo stemma del Comune riprodotto nei propri colori,

- Nella parte inferiore il numero dell'autorizzazione a caratteri neri.
- 3. La targhetta deve essere fissata con viti alla carrozzeria o alla targa di immatricolazione,
- 4. I contrassegni di cui ai commi precedenti devono essere posizionati in modo da risultare ben visibili, conformi ai modelli autorizzati dal Sindaco e depositati presso l'ufficio comunale competente.
- 5. È consentita l'apposizione sulle fiancate degli autobus di scritte riproducti il nome del vettore, nei limiti e con le prescrizioni indicate dal Codice della Strada.

Art. 42 Locazione e sostituzione degli autobus indisponibili.

1. In relazione a specifiche, imprevedibili e motivate esigenze quali incidente, guasto, furto o altro, che comportino la indisponibilità del mezzo per un periodo superiore a 15 (quindici) giorni, l'Amministrazione Provinciale può autorizzare, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e su istanza presentata dagli interessati, la locazione di autobus privo di conducente tra vettori a condizione che:
 - a) entrambi i vettori siano adibiti al trasporto di viaggiatori su strada e siano titolari di autorizzazione per il noleggio autobus con conducente rilasciata dalla Provincia di Livorno;
 - b) il veicolo locato e quello sostituito possiedano caratteristiche analoghe ;
 - c) il motivo della richiesta sia giustificato e motivato;
 - d) il periodo di locazione non superi il tempo necessario per la riparazione e comunque per un periodo complessivo massimo non superiore a 30 (trenta) giorni nell'arco dell'anno . Tale limite può essere prorogato solo nel caso in cui l'autobus venga impiegato in servizi di linea.
2. L'autorizzazione alla locazione del mezzo deve essere sempre tenuta a bordo del veicolo locato per gli eventuali controlli da parte degli organi di Vigilanza.

Art. 43 Contachilometri e cronotachigrafo.

1. Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio devono essere dotati di contachilometri generale e parziale del cronotachigrafo quando previsto.
2. I guasti al contachilometri ed al cronotachigrafo devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, del guasto deve essere informato il cliente.

Art. 44 Inizio e sospensione del servizio con autobus.

1. Nel caso d'assegnazione dell'autorizzazione o d'acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 90 (novanta) giorni dalla data del rilascio o dalla data di voltura dell'autorizzazione.
2. Qualora detto titolare per gravi e comprovanti motivi non possa attivare la stessa entro i 90 (novanta) giorni previsti potrà ottenere una sola proroga di ulteriori 90 (novanta) giorni.

Art. 45 Acquisizione del servizio con autobus.

1. Il servizio di noleggio con conducente svolto con autobus è offerto, contrattato e acquisito presso la rimessa o gli uffici del vettore. La rimessa deve essere situata su area privata.
2. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione dei servizi mediante sosta su spazi e aree pubbliche.
3. L'Amministrazione Comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 9 e delle organizzazioni sindacali di categoria interessate, può derogare da quanto previsto al comma 2, individuando spazi idonei, su area pubblica negli ambiti portuali, aeroportuali, adeguatamente delimitati e segnalati, ferme restando le competenze in materia di circolazione dei rispettivi enti proprietari della strada.

Art. 46 Impiego eccezionale degli autobus in servizio di linea.

1. È consentito l'impiego eccezionale di autobus destinati al servizio di noleggio con conducente in servizi di linea, per i casi, i periodi e le modalità stabiliti dalla vigente normativa.

TITOLO - V - IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

CAPO I VALIDITÀ E VERIFICA

Art. 47 Validità dell'autorizzazione e verifiche periodiche.

1. Le autorizzazioni di noleggio autovettura e autobus con conducente hanno validità illimitata a condizione che vengano sottoposte ogni tre anni ad una verifica generale tesa ad accertare il possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della professione previsti dal presente Regolamento, nonché ad una verifica estetica e dei documenti di circolazione dei veicoli adibiti al servizio, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.
2. Le autorizzazioni sono inoltre sottoposte a vidimazione annuale, secondo le indicazioni fornite dall'ufficio comunale competente, che qualora non siano intervenute modifiche rispetto l'ultima verifica generale, si effettua mediante dichiarazione autocertificata dal titolare dell'autorizzazione.
3. Nel triennio che separa le verifiche generali di cui al comma 1, l'Amministrazione Comunale dispone una verifica tecnica ed estetica dei veicoli adibiti al servizio tesa all'accertamento dei requisiti necessari per la circolazione stradale, previsti dal Codice della Strada e dal presente Regolamento.
4. Qualora nel corso della verifica generale di cui al comma 1, venga accertata la mancanza o l'inadeguatezza dei requisiti previsti per l'esercizio della professione, l'ufficio comunale competente, su istanza del titolare, può concedere una proroga non superiore a 90 (novanta) giorni, per la regolarizzazione dei requisiti mancanti. Trascorso tale termine senza che sia stato provveduto a quanto prescritto, l'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 9, procede alla sospensione delle relative autorizzazioni, fino all'ottemperanza di quanto previsto. Trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, senza che il titolare abbia provveduto a quanto prescritto, si applicano le norme di cui all'art. 56.
5. Qualora il veicolo non sia rispondente ai requisiti tecnici ed estetici previsti dal presente Regolamento oppure alle condizioni previste dalle norme del Codice della Strada, su istanza del titolare, l'ufficio comunale competente può concedere una proroga non superiore a 60 (sessanta) giorni, per la regolarizzazione dei requisiti mancanti. Trascorso tale termine senza che sia stato provveduto a quanto prescritto, l'Amministrazione Comunale procede alla sospensione dell'autorizzazione fino all'ottemperanza di quanto previsto. Trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, senza che il titolare abbia provveduto a quanto prescritto, si applicano le norme di cui all'art. 56.
6. Qualora il titolare non abbia provveduto a presentare, entro i termini previsti, la documentazione di cui al comma 1 ovvero il veicolo risulti in condizioni assolutamente inadeguate allo svolgimento del servizio oppure non si sia provveduto a sottoporre lo stesso alla verifica nel termine fissato, l'Amministrazione Comunale, sentito il parere di cui alla Commissione di cui all'art. 9, procede alla sospensione dell'autorizzazione fino all'ottemperanza di quanto previsto. Trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di

notifica del provvedimento di sospensione, senza che il titolare abbia provveduto a quanto prescritto, si applicano le norme di cui all'art. 56.

CAPO II NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 48 Comportamento del noleggiatore durante il servizio.

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore, il collaboratore o il dipendente hanno l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto ;
- c) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- d) predisporre idonei ed opportuno servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avari o incidente;
- e) consegnare ai competenti uffici, entro 24 (ventiquattro) ore dal rientro in sede, qualsiasi oggetto dimenticato dagli utenti all'interno del veicolo;
- f) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo, con particolare riguardo al contachilometri o al cronotachigrafo se trattasi di autobus;
- g) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento;
- h) tenere a disposizione del cliente presso la sede o la rimessa l'estratto delle condizioni tariffarie praticate, per esibirle a chiunque ne abbia interesse;
- i) esporre in modo ben visibile all'interno dell'autovettura un contrassegno adesivo contenente i seguenti dati: Comune di Campo nell'Elba – Ufficio Polizia Amministrativa, relativo numero di telefono nonché il numero dell'autorizzazione;
- j) ultimare il trasporto anche in caso in cui sia terminato l'orario di servizio;
- k) comunicare entro 10 (dieci) giorni all'ufficio comunale competente le eventuali variazioni anagrafiche, le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali del veicolo o le variazioni ai dati identificativi dello stesso.

2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore, al collaboratore o al dipendente è vietato:

- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
- b) portare animali propri in vettura;
- c) interrompere il servizio di propria iniziativa. Il servizio può essere interrotto solo su esplicita richiesta del committente o in casi di forza maggiore e di evidente pericolo;
- d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;
- e) rifiutare il trasporto dei bagagli al seguito, rientranti nei limiti di capienza dell'apposito vano-bagagli del veicolo;

- f) rifiutare il trasporto dei supporti (stampelle e simili) e delle carrozzelle pieghevoli necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap;
- g) fumare o mangiare durante l'espletamento del servizio;
- h) stazionare il veicolo su spazi o aree pubbliche quando non sia in corso lo svolgimento del servizio richiesto, ad eccezione delle aree portuali o aeroportuali, quando previsto;
- i) effettuare il trasporto di soli oggetti o merci.

Art. 49 Comportamento dell'utente durante il servizio .

1. Agli utenti del servizio è fatto divieto di:
 - a) fumare durante il trasporto;
 - b) gettare oggetti dai veicoli sia se fermi che in movimento;
 - c) imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo;
 - d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
 - e) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento, previste dal vigente Codice della strada.

CAPO III VIGILANZA SUL SERVIZIO E SANZIONI

Art. 50 Addetti alla vigilanza.

1. La Vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata principalmente alla Polizia Municipale di Campo nell'Elba ed agli Ufficiali ed Agenti di Polizia di cui all'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 51 Sanzioni amministrative.

1. Le violazioni al presente Regolamento sono così punite:
 - a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689;
 - b) con sanzioni amministrative accessorie: sospensione, decadenza o revoca dell'autorizzazione;
2. L'Amministrazione Comunale provvede periodicamente ad aggiornare gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

3. In caso di violazioni commesse da un dipendente o da un collaboratore familiare, il titolare dell'autorizzazione è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria:

4. L'organo accertatore invia copia del verbale di accertamento relativo alla violazione, all'ufficio comunale competente.

5. Per le violazioni che prevedono l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, l'ufficio comunale competente, trasmette la documentazione alla Commissione di cui all'art. 9 e successivamente comunica all'interessato l'avvio del procedimento relativo.

6. Relativamente all'adozione del provvedimento di cui al comma 5, l'interessato ha il diritto di presentare documentazioni o memorie difensive entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica dell'avvio del procedimento, all'ufficio comunale competente.

7. L'Amministrazione Comunale dispone il provvedimento relativo, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 9.

Art. 52 Violazioni e sanzioni.

1. Chiunque violi le disposizioni di cui ai seguenti articoli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 35,00 ad € 350,00:

a) art. 6, comma 5;

b) art. 8, comma 4;

c) art. 20;

d) art. 26, comma 2;

e) art. 27;

f) art. 28, comma 2;

g) art. 35;

h) art. 36, comma 2;

i) art. 37, comma 2;

j) art. 42, comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h), i), j), k);

k) art. 42, comma 2;

l) art. 43.

2. Chiunque violi le disposizioni di cui ai seguenti articoli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 70,00 ad € 550,00 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza da uno a sette giorni:

a) art. 26, comma 3;

b) art. 41, commi 1, 2 e 3;

c) art. 42, comma 1, Lettera b);

d) art. 42, comma 2, lettere a), c), e), h), i).

3. Chiunque violi le disposizioni di cui ai seguenti articoli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 120,00 ad €. 550,00 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza da sette a trenta giorni:

a) art. 22;

b) art. 25;

c) art. 39;

d) art. 42, comma 2, lettere d), f).

4. Chiunque, privo di autorizzazione perché mai ottenuta, revocata o decaduta, eserciti l'attività di esercizio di noleggio con conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa da €. 250 ad €. 600,00

5. Chiunque eserciti l'attività di servizio di noleggio con conducente con l'autorizzazione non vidimata, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 70,00 ad €. 350,00 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'autorizzazione fino all'ottemperanza di quanto previsto. Trascorsi i 180 (centottanta) giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, senza che il titolare abbia ottemperato a quanto prescritto, l'Amministrazione Comunale dispone la revoca dell'autorizzazione.

6. Chiunque eserciti l'attività di servizio di noleggio con conducente con l'autorizzazione sospesa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 120,00 ad €. 550,00 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca dell'autorizzazione.

7. Chiunque, privo dei requisiti previsti, eserciti l'attività di servizio di noleggio con conducente, anche collaborando nell'ambito di un'impresa familiare regolarmente costituita, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 120,00 ad €. 550,00. L'Amministrazione Comunale dispone la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non inferiore a 30 (trenta) giorni.

8. Il titolare dell'autorizzazione che violi, per tre volte nell'arco di 12 (dodici) mesi, le disposizioni indicate al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'autorizzazione da uno a sette giorni.

9. Il titolare di autorizzazione che, nell'esercizio del servizio, guidi in stato di ebbrezza in conseguenza all'uso di bevande alcoliche o guidi in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'autorizzazione da trenta a novanta giorni; quando tale accertamento è avvenuto a seguito di incidente stradale o di altra grave infrazione al Codice della Strada, l'Amministrazione Comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 9, dispone la revoca dell'autorizzazione.

10. La sanzione amministrativa accessoria non si applica nei primi due accertamenti della violazione di cui al comma 9 qualora la stessa sia stata commessa da un dipendente o da un collaboratore familiare e a condizione che il titolare abbia attivato, dopo ogni accertamento, tutte le procedure a sua disposizione e consentite dalla Legge

affinché l'infrazione non fosse ripetuta. Dopo l'accertamento della terza violazione l'Amministrazione Comunale dispone il provvedimento disciplinare nei confronti del titolare con la sospensione dell'autorizzazione da trenta a novanta giorni.

11. Il titolare di licenza che, senza l'autorizzazione dell'ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, adibisce un autobus immatricolato ad uso di servizio di noleggio con conducente, ad esercitare servizi a itinerario fisso, con offerta indifferenziata orari e tariffe prestabilite, è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'autorizzazione da sette a trenta giorni.

12. Il periodo di sospensione dell'autorizzazione non potrà coincidere con l'eventuale periodo previsto per la sospensione della patente di guida o della carta di circolazione.

13. Per ciascuna delle violazioni indicate è ammesso il pagamento entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione o notificazione della violazione stessa. L'importo è determinato ai sensi della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 53 Responsabilità nell'esercizio del servizio.

1. Eventuali responsabilità derivanti dallo svolgimento del servizio sono imputabili unicamente al titolare dell'autorizzazione, al collaboratore familiare o al dipendente.

Art. 54 Reclami sul servizio.

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente ufficio comunale, il quale procede agli accertamenti del caso in collaborazione con la Polizia Municipale, per l'adozione di eventuali sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento.

Art. 55 Decadenza dell'autorizzazione .

1. L'Amministrazione Comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 9, dispone la decadenza della licenza nel caso il titolare dell'autorizzazione:

- a) venga a perdere uno dei requisiti previsti per l'esercizio della professione dal Titolo II – Capo I e dal Titolo III – Capo I
- b) incorra, nell'arco di cinque anni, in provvedimento di sospensione per un periodo complessivo superiore a sei mesi;

- c) interrompa ingiustificatamente il servizio per due mesi continuativi e comunque per tre mesi nell'arco dell'anno;
 - d) non inizi il servizio entro i termini stabiliti dal presente Regolamento;
 - e) abbia trasferito di fatto la rimessa fuori dai territori indicati nell'art. 30;
 - f) abbia utilizzato il veicolo o l'autorizzazione per compiere o favorire attività illegali;
 - g) effettui il servizio con l'autorizzazione sospesa.
2. L'Ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 56 Revoca dell'autorizzazione.-

1. L'Amministrazione Comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 9, dispone la revoca della licenza nel caso il titolare dell'autorizzazione:
- a) violi le norme sul cumulo di più autorizzazioni di cui all'art 6;
 - b) svolga attività giudicate incompatibili con l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
 - c) non sottoponga il veicolo alle verifiche previste dal presente Regolamento;
 - d) effettui il servizio avvalendosi di dipendenti non regolarmente assunti o per i quali non sono stati versati regolarmente i contributi assicurativi e previdenziali;
 - e) sia incorso più di una volta in violazioni all'art. 52, comma 9 o 10; nel caso aggravante di cui al comma 9, l'autorizzazione è immediatamente revocata;
 - f) abbia utilizzato il veicolo o l'autorizzazione per compiere o favorire attività illegali;
 - g) effettui il servizio con l'autorizzazione sospesa.
2. L'ufficio Comunale competente trasmette copia del provvedimento all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 57 Rinuncia dell'autorizzazione.

1. Il titolare o l'erede che intende rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare istanza scritta di rinuncia al Sindaco.

Art. 58 Effetti conseguenti alla sospensione, decadenza, revoca o rinuncia dell'autorizzazione.

1. In caso di sospensione, decadenza, revoca o rinuncia dell'autorizzazione, nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o all'erede, al collaboratore, al dipendente o all'assegnatario dell'autorizzazione.

TITOLO - VI - IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MEZZI NAUTICI CON CONDUCENTE

Art. 59 Disciplina del servizio.

1. L'esercizio del servizio di noleggio di mezzi nautici con conducente è disciplinato, per la competenza del Comune di Campo nell'Elba, dalle norme contenute nei Capi I e III del titolo II del presente regolamento (comprese le norme in materia di sanzioni amministrative), ove applicabili, e dai successivi articoli.

Articolo 60 - Definizione del servizio

1. Per noleggio di mezzi nautici con conducente si intende il servizio effettuato con imbarcazioni da parte di soggetti singoli o associati nelle forme previste dalla legge che si offrono all'utenza specifica attraverso una apposita chiamata o prenotazione presso i pontili di attracco dei vettori.
2. Per poter conseguire l'autorizzazione ad esercitare l'attività di noleggio di imbarcazioni con conducente è necessario disporre di un pontile di attracco.
3. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire presso i pontili di attracco.

Articolo 61 - Requisiti

1. Oltre ai requisiti professionali previsti dalla legge regionale 6 settembre 1993 n. 67 e dal presente regolamento il richiedente deve essere in possesso dell'abilitazione alla guida di mezzi nautici adibiti a servizio pubblico, rilasciata dall'Autorità preposta, e dovrà dare dimostrazione della capacità tecnico-organizzativa per la gestione del servizio.

Articolo 62 - Segni identificativi

1. Sulle imbarcazioni destinate al noleggio con conducente dovranno essere apposti in modo ben visibile due cartelli del tipo approvato per il noleggio delle autovetture. Le imbarcazioni dovranno essere dichiarate idonee a tale scopo dall'Autorità preposta all'immatricolazione ed alla tenuta del registro dei mezzi nautici.

TITOLO - VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 63 Approvazione del Regolamento.-

1. Il presente Regolamento e tutti gli atti a contenuto regolamentare adottati dal Consiglio Comunale in materia di noleggio con conducente, sono comunicate alle Organizzazioni di Categoria interessate e non sono soggetti ad alcuna ulteriore approvazione.

Art. 64 Abrogazione delle disposizioni precedenti.

1. il presente Regolamento abroga tutte le norme contenute nel precedente regolamento nonché ogni disposizione contenuta in eventuali Deliberazioni adottate da Comune di Campo nell'Elba e tutte quelle incompatibili con le norme relative alla eliminazione del contingente per il servizio di noleggio con autobus con conducente e con i modi di assegnazione delle Autorizzazioni.

Art. 65 Norme transitorie.

1. L'organico per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura è attualmente determinato in n° 7 (sette) autorizzazioni.
2. L'organico per il servizio di taxi è attualmente determinato in n. 4 (quattro) autorizzazioni.
3. L'organico per il servizio di noleggio di mezzi nautici con conducente è attualmente determinato in n. 6 (sei) autorizzazioni.
4. L'organico del servizio autobus è determinato dalla Provincia di Livorno.
5. Le Organizzazioni Sindacali di categoria ed i soggetti di cui all'art. 5 hanno facoltà di proporre, entro 90 (novanta) giorni dalla data di approvazione del presente

Regolamento, su apposita carta legale, i modelli di contrassegno previsti dagli artt. 20 e 41. Entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data, l'Amministrazione Comunale stabilirà i modelli di contrassegno obbligatori per i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente.